

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2108 DELLA COMMISSIONE**del 3 novembre 2022****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo [«Ecolab UA Lactic acid single product dossier»]****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 aprile 2019 la società Ecolab Deutschland GmbH ha presentato, in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per un biocida singolo denominato «Ecolab UA Lactic acid single product dossier», del tipo di prodotto 2 quale descritto nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente della Lettonia aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-XS050968-91.
- (2) Il principio attivo contenuto in «Ecolab UA Lactic acid single product dossier» è l'acido L-(+)-lattico, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 2.
- (3) Il 24 marzo 2021 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «Agenzia» o «ECHA»).
- (4) Il 4 novembre 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere ⁽²⁾, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Ecolab UA Lactic acid single product dossier» e la relazione di valutazione finale sul biocida singolo, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Nel parere si conclude che «Ecolab UA Lactic acid single product dossier» è un biocida singolo, che è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione in conformità all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (6) Il 22 novembre 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, in conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (7) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per «Ecolab UA Lactic acid single product dossier».

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Parere dell'ECHA, del 12 ottobre 2021, sull'autorizzazione dell'Unione per il biocida «Ecolab UA Lactic acid single product dossier» (ECHA/BPC/294/2021), <https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation>